

Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'effettiva esecuzione dell'importazione nel periodo di validità del titolo.

Il titolo è valido in tutta la Comunità.

2. Secondo la procedura prevista al paragrafo 1, primo comma, sono definiti l'elenco dei prodotti per i quali è richiesto un titolo d'importazione e le altre modalità di applicazione del presente articolo. »

Articolo 2

I prodotti sottoelencati sono soppressi dall'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

— 0804 40 Avocadi

— 0840 50 00 Guaiave, manghi e mangostani.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH